



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 124 del 23/07/2010**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 luglio 2010, n. 1639

Cont. 477/90/N-SH - Esecuzione sentenze n. 119 in data 18.02.2005 del Tribunale di Bari 2<sup>a</sup> sezione stralcio e n 409 in data 19.03.2010 della Corte di Appello di Bari, II<sup>a</sup> Sezione Civile e delle conseguenti spese da sostenere per un totale complessivo di euro 586.814,18 - Riconoscimento debito fuori bilancio di euro 586.814,18 - Finanziamento della relativa spesa

L'Assessore alle Opere Pubbliche, Avv. Fabiani AMATI, sulla base dell'istruttoria espletata dall' Ufficio contenziosi (U.R.E.),/ Contenzioso LL.PP., sottoscritta dal Dirigente del Servizio LL.PP., riferisce quanto segue.

Con nota prot. n. 15054 in data 22/04/2010, il Comune di Fasano ha trasmesso alla Regione Puglia, costituendola in mora, atto di significazione e diffida a pagare in suo favore il complessivo importo di euro 585.773,84 di cui euro 479.010,34 già corrisposte dallo stesso Comune all'AQP s.p.a in virtù di quanto disposto dalla sentenza di primo grado del Tribunale di Bari n.119 del 18.02.2005 e dell' atto di precetto notificato da AQP s.p.a. allo stesso Comune, nonché euro 106.736,50 per interessi e spese processuali in forza di quanto stabilito dalla già citata sentenza n.119/2005 e dalla sentenza n.409 del 06.04.2010 della Corte di Appello di Bari.

Nel merito, in relazione alle predette sentenze e agli atti in possesso del Servizio LL.PP., si fa presente quanto segue.

Con decreto n.1450 in data 20/11/1978 dell'Assessorato Regionale ai LL.PP., venne concesso, al Comune di Fasano, il contributo regionale, in conto mutuo, annuo costante, per 35 anni, nella misura del 9,6435% sull'importo di £. 130.000.000 pari a £. 12.302.550, necessario per l'esecuzione dei lavori di costruzione dell'impianto depurativo nella frazione di Torre Canne, di cui al progetto già predisposto dall'E.A.A.P..

In relazione a siffatto contributo l' E.A.A.P., ha esperito apposito appalto concorso, per conto del Comune di Fasano, richiedendo peraltro alle ditte partecipanti la presentazione di due offerte riguardanti sia l'impianto depurativo della frazione di Torre Canne di cui al citato D.A. n.1450/1978, sia l'impianto depurativo centralizzato di Fasano e ulteriori frazioni.

A seguito di quanto sopra l'E.A.A.P con deliberazione dell'Organo esecutivo n.6/64 del 29.7.1980 scelse l' offerta soluzione dell'impianto di depurazione centralizzato a servizio del centro abitato e frazioni di Fasano, aggiudicando i lavori alla ditta Putignano e figli s.n.c. da Noci per l' importo netto di £. 1.167.659.000 e, di conseguenza, fece redigere apposita perizia suppletiva e di variante dell'importo di £.1.500.000.000.

Il maggiore importo di £. 1.350.000.000 rispetto al progetto originario venne finanziato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 13037 in data 23.12.1982, ai sensi dell'art. 4 della Legge 24/12/1979 n.650.

Detta perizia di variante e suppletiva venne successivamente approvata dal Comune di Fasano con deliberazione n.834 in data 05.11.1983, stabilendo di fronteggiare la pari spesa di £. 1.500.000.000 come di seguito indicato:

- per £. 130.000.000 con il contributo regionale in conto mutuo di cui al decreto regionale n.1450 del 20/11.197;
- per £. 20.000.000 con fondi propri di bilancio;
- per £. 1.350.000.000, nella misura del 100% in c/capitale con il finanziamento della pari somma autorizzato con la citata deliberazione n. 1307/1982.

Successivamente l'Assessore regionale ai Lavori Pubblici, con decreto n.468 in data 14.03.1984 concesse al Comune di Fasano il predetto contributo regionale, in c/capitale, nella misura del 100%, sulla maggiore spesa di £. 1.350.000.000, fronteggiando la pari somma con i fondi all'uopo impegnati sul cap. 02328 del bilancio 1982 con la citata deliberazione di Giunta Regionale n. 13037 in data 23.12.1982.

Con lo stesso provvedimento n. 468/1984 venne altresì stabilito che, giusto quanto disposto dall'ultimo comma dell'art.19 della Legge n.319/76, i contributi regionali di cui sopra dovevano essere somministrati in favore del comune di Fasano, fino alla concorrenza dei nove decimi del loro ammontare mediante mandati (emessi in base a stati di avanzamento dei lavori, vistati dall'Ufficio del Genio Civile di Brindisi) quietanzati dal Tesoriere comunale; mentre, al pagamento del saldo doveva provvedersi dopo l'approvazione del certificato di collaudo ed in relazione alla spesa che in tale sede sarebbe stata accertata e riconosciuta ammissibile al predetto complessivo contributo regionale.

Nel frattempo l'Assessorato alla Programmazione con nota n. 4300/PRG in data 01/08/1984 comunicò al Comune di Fasano l'ammissione a finanziamento regionale dei lavori di completamento dell'impianto depurativo di cui trattasi per un ulteriore importo di £. 800.000.000, in attuazione del Piano Regionale di Risanamento delle Acque approvato dalla Giunta Regionale e dal Consiglio Regionale, ai sensi della L. R. 19.12.1983 n. 24, con rispettivi provvedimenti n 1888 del 12/03/1984 e n. 690 del 06/06/1984.

Il Comune di Fasano, sulla base di detto ulteriore finanziamento regionale, con deliberazione Consigliare n. 147 del 10.03.1986 approvò il progetto di variante predisposto dall'EAAP nell'importo complessivo di £. 2.300.000.000, di cui £. 20.000.000 a carico del bilancio comunale.

La Giunta Regionale, su proposta dell'Assessorato alla Programmazione -Settore Risorse Naturali -, con deliberazione n. 11403 del 23.12.1986, concesse quindi in favore del Comune di Fasano l'ulteriore citato contributo di £. 800.000.000, imputando la relativa spesa sul cap. 0104440 (residui passivi perenti ai fini amministrativi (art. 71 L. R. 17/77) sulle variazioni di Bilancio per l'es. fin. 1986 approvato con L. R. n.35 del 5.12.1986, in esecuzione dell'impegno assunto con precedente deliberazione della Giunta Regionale n.1888 del 12.03.1984.

Senonchè in sede di richiesta di ulteriori acconti oltre il primo, avanzata dal Comune di Fasano sul complessivo contributo regionale concesso con il citato decreto n.468 in data 14.03.1984, non fu possibile accoglierla in quanto, per effetto della sopravvenuta perenzione amministrativa delle relative residue somme impegnate sui differenti capitoli di bilancio regionale, i relativi fondi risultavano esauriti, giusta quanto dichiarato con nota dell'Assessore pro tempore n. 12527 in data 27.11.1991.

Né, si rileva dalla predetta nota, fu possibile proporre alla Giunta regionale apposita deliberazione di reimpegno delle stesse somme, in quanto il bilancio regionale dell'epoca non consentiva la possibilità di stanziamento in conto competenza dei medesimi capitoli.

Successivamente la Società Giovanni Putignano e Figli, avendo maturato nel tempo un corrispettivo per lavori e revisione prezzi per complessive £. 1.255.090,105 e mai liquidato in suo favore, con atto di citazione del 23.10.1989 convenne in giudizio l'EAAP, dinanzi al Tribunale di Bari, per il riconoscimento del proprio credito oltre gli interessi e la rivalutazione.

Nel giudizio si costituirono, altresì, l'EAAP ed il Comune di Fasano, il quale ultimo propose azione di regresso nei confronti della Regione Puglia.

Venne, pertanto, ad instaurarsi un contraddittorio tra le parti, ivi compresa la Regione Puglia, che nel costituirsi, contestò le pretese della Società appaltatrice nonché quelle dell'EAAP e del Comune di Fasano; Tale contestazione comportò l'intervento di apposita CTU al fine di verificare l'esattezza dei conteggi svolti nell'atto di citazione.

Nel frattempo l'AQP S.p.A. succeduta all'EAAP, all'udienza del 20.09.2001 dichiarò, tra l'altro, di aver definito stragiudizialmente la pretesa azionata dalla Società attrice, mediante versamento in favore di quest'ultima della somma di £. 850.000.000 (pari a euro 438.988,36) oltre IVA e chiese che venisse dichiarata cessata tra esse parti la materia del contendere;

Successivamente, il Tribunale di Bari, 2<sup>a</sup> sezione stralcio, nella persona del giudice unico, definitivamente determinando sulla domanda proposta con atto di citazione del 23.10.1989 della srl Giovanni Putignano e figli nei confronti dell' AQP SpA e da quest' ultimo in rivalsa nei confronti del Comune di Fasano nonché da esso Comune nei confronti della Regione Puglia, provvede con sentenza n. 119 in data 18.02.2005 nei seguenti termini:

- 1) "...dichiara cessata la materia del contendere tra la srl Giovanni Putignano e figli e l'Acquedotto Pugliese spa
- 2) dichiara tenuto il Comune di Fasano in persona del suo Sindaco pro tempore a manlevare l'Acquedotto Pugliese spa in persona del suo legale rappresentante pro tempore delle somme da quest'ultimo versate in favore dell'istante e per l'effetto
- 3) Condanna il Comune di Fasano in persona del Sindaco pro tempore a corrispondere a titolo di rimborso l'importo di euro 438.988,36 corrisposte dall'Acquedotto Pugliese spa in favore della srl Putignano Giovanni e figli;
- 4) Condanna altresì il Comune di Fasano in persona del Sindaco pro tempore al pagamento in favore dell'Acquedotto Pugliese spa in persona del suo legale rappresentante delle spese e competenze del presente giudizio che liquida nella misura complessiva di euro 27.175,61 di cui euro 175,61 per spese borsuali, euro 7.000,00 per diritti e euro 20.000,00 per onorari oltre il 12,50% sull'importo dell'imponibile per spese generali, l'IVA e CNA come per legge
- 5) Dichiara, altresì, la Regione Puglia tenuta a manlevare il Comune di Fasano in persona del Sindaco pro tempore di tutte le somme, comprese quelle attuali di soccombenza da quest'ultimo corrisposte all'Acquedotto Pugliese spa.
- 6) Condanna infine la Regione Puglia in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore al pagamento nei confronti del Comune di Fasano in persona del Sindaco pro tempore delle spese e competenze del giudizio che liquida nella misura complessiva di euro 18.488,43 di cui euro 446,52 per spese borsuali, euro 6.442,97 per diritti e euro 11.598,94 per onorari oltre il 12,50% sull'importo dei diritti e degli onorari l'IVA e il CNA come per legge".

Avverso la citata sentenza propose appello la Regione Puglia con atto di citazione in data 21.04.2005, deducendo che nessun addebito era attribuibile all'appellante e contestando il riconoscimento degli interessi moratori e l'attribuzione degli interessi anatocistici in favore dell'impresa, nonché il riconoscimento della domanda di regresso del Comune di Fasano.

Successivamente l'Avvocatura Regionale con nota prot. nn. 11/L 8545 in data 27.04.2010 ha trasmesso la Sentenza n. 409/2010 del 19.03.2010 con la quale la Corte d'Appello di Bari II<sup>a</sup> sezione Civile, pronunciando definitivamente sull'appello principale, nonché sull'appello incidentale proposto dall'Acquedotto Pugliese SpA in data 20.05.2005 con comparsa depositata il 19.07.2005, così ha provveduto:

- "...Rigetta l'appello principale;  
in parziale accoglimento dell'appello incidentale, condanna il Comune di Fasano al pagamento in favore dell'Acquedotto Pugliese degli interessi legali sulla somma di euro 438.988,36 dal 18.9.2003 sino al soddisfo;  
conferma nel resto la sentenza impugnata;

condanna la Regione Puglia al pagamento delle spese di questo grado di giudizio, che si liquidano, per la società Putignano e per l'AQP in euro 8.500,00 di cui euro 2500,00 per diritti, 6000 per onorari, oltre a rimborso forfettario, IVA e CPA; per il Comune di Fasano in euro 4.000,00 di cui 1.55 per diritti, per 2.500 per onorari, oltre a rimborso forfettario, IVA e CPA.”.

Con la stessa nota l'Avvocatura regionale ha trasmesso la nota in data 16.04.2010 con la quale il legale officiato della Regione avv. Mario Barcone ha espresso, fra l'altro, il parere che non ricorrono motivi per la cassazione della citata sentenza d'Appello.

L'Avvocatura Regionale con nota prot. nn. 11/L 8630 in data 28.04.2010 ha, inoltre, trasmesso al Servizio Regionale ai LL.PP. l'Atto di significazione e diffida in data 12.04.2010 del Comune di Fasano con il quale la Regione Puglia, in virtù di quanto stabilito dalla Sentenza n. 119 del 18.02.2005, è stata invitata all'immediato pagamento al Comune stesso dell'importo complessivo di euro 479.010,34 corrisposto dal Comune di Fasano all'AQP oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del pagamento effettuato in favore dell'AQP s.p.a. sino all'effettivo soddisfo.

Nel contempo con la innanzi richiamata nota raccomandata n. 15054 in data 22.04.2010, il Comune di Fasano ha trasmesso al Servizio regionale ai LL.PP. un ulteriore atto di significazione e diffida alla Regione Puglia, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del Comune stesso del complessivo importo di euro 585.773,84 così distinti:

- a) quanto a euro 479.010,34, già corrisposte dal Comune di Fasano all'AQP spa, in virtù della sentenza di 1° grado del Tribunale di Bari n. 119 del 18 02 2005 e dell'atto di precetto notificato da AQP s.p.a. allo stesso Comune di Fasano in data 13.10 2005;
- b) quanto a euro 75.373,70, in forza di quanto stabilito dalla sentenza della Corte di Appello di Bari, n.409 del 6 aprile 2010, a titolo di interessi legali dal 18.09.2003, sino all'attualità;
- c) quanto a euro 31.389,80 in forza di quanto stabilito dalla sentenza del Tribunale di Bari n. 119 del 10.03.2005, e della sentenza della Corte di appello di Bari n.409 del 19.03.2010, a titolo di spese processuali da rifondere in favore del Comune di Fasano, ivi compresi gli accessori come per legge (spese, iva, c.a.p. e forfettario).

Tutto quanto premesso, attesa l'intervenuta esecutività ed il passaggio in giudicato (decorso il termine previsto per l'impugnativa della sentenza d'appello) sia della Sentenza n.119 in data 18.02.2005 del Tribunale di Bari, seconda sezione stralcio, sia della Sentenza n. 409 in data 19.03.2010 della Corte d'Appello di Bari seconda sezione civile, al fine di evitare eventuali ulteriori azioni legali e conseguente aggravio di ulteriori maggiori oneri sul bilancio regionale, occorre procedere:

- al riconoscimento del debito fuori bilancio per l'importo complessivo di euro 586.814,18, secondo la disciplina prevista dall'art. 194 del D. Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267, di cui euro 479.010,34, quale sorte capitale, euro 76.414,04 per interessi calcolati al 15.07.2010 (eventuale data del soddisfo), ed euro 31.389,80 per spese di giudizio, in quanto tale complessivo importo costituisce spesa non supportata da idoneo e preventivo impegno e conseguente alla obbligazione giuridicamente insorta con le sentenze esecutive n. 119 del 18.02.2005 del Tribunale di Bari e n. 409 in data 19.03.2010 della Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile;
- ad individuare la relativa copertura di spesa, ai fini della registrazione della prenotazione dell'impegno nel sistema informatico della contabilità regionale, come riportate nella sezione "Copertura finanziaria".;
- alla conseguente autorizzazione al Dirigente del Servizio LL.PP. di procedere successivamente all'impegno e alla liquidazione della predetta complessiva somma di euro 586.814,18, con provvedimento da adottarsi entro l'esercizio finanziario 2010.

COPERTURA FINANZIARIA di cui alla L.R. n.28/2001 e successive modifiche e integrazioni:

Si riconosce preliminarmente la legittimità del debito fuori bilancio della somma di euro 586.814,18, derivante dalle emesse sentenze esecutive n. 119 del 18.02.2005 del Tribunale di Bari - 2ª sezione

stralcio e n. 409 in data 19.03.2010 della Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile alla cui copertura finanziaria, necessaria al pagamento di quanto dovuto al Comune di Fasano, si farà fronte con le seguenti somme, ai fini della registrazione della prenotazione dell'impegno sugli appositi capitoli nel sistema informatico della contabilità regionale:

- Per euro 479.010,34, quale sorte capitale, derivante dalla predetta sentenza n. 119 del 10.03.2005 mediante il prelevamento della pari somma, in termini di competenza e cassa, dal Cap. 1110090 "fondo di riserva per la definizione delle partite pregresse" e contestuale reiscrizione della stessa sul Cap. 1318 "spesa finanziata con prelievo somme dal predetto capitolo 1110090 (U.P.B. 6.2.2)" dell'Es. Fin. 2010
- per euro 76.414,04 per interessi maturati sul cap. 1315 del bilancio autonomo es. fin. 2010 (U.P.B. 6.2.2.) " Oneri per ritardati pagamenti, quote interessi, derivante dalla predetta sentenza n. 409 in data 19.03.2010 della Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile
- per euro 31.389,80 quali spese procedurali e legali sul cap. 1317 del bilancio autonomo es. fin. 2009, (U.P.B. 6.2.2), derivante dalle emesse sentenze esecutive n. 119 del 1802.2005 del Tribunale di Bari - 2ª sezione stralcio e n. 409 in data 19.03.2010 della Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile
- Ai successivi impegni di spesa e liquidazione si provvederà con provvedimento del Dirigente del Servizio LL.PP. entro l'Esercizio Finanziario 2010

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta, trattandosi di materia rientrante nella competenza degli organi di direzione politica, ai sensi dell'art.4, co. 4°, lett. K) della L.R. n.7/97, l'adozione del conseguente atto finale,

## LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore,  
VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento dell'Ufficio Espropri (U.R.E.) / Contenziosi LL.PP., dal Dirigente dell'Ufficio sottoscritta dal Dirigente del Servizio Lavori Pubblici,

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

## DELIBERA

1. di prendere atto di quanto pronunciato con i dispositivi delle sentenze n. 119 del 18.02.2005 del Tribunale di Bari e n. 409 in data 19.03.2010 della Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile entrambe esecutive e passate in giudicato e delle conseguenti spese da sostenere per un totale complessivo di euro 586.814,18;
2. di riconoscere, per i motivi espressi in narrativa, la legittimità del debito fuori bilancio della complessiva somma di euro 586.814,18, di cui euro 479.010,34, per sorte capitale euro 76.414,04 per interessi e euro 31,389,80 per spese di giudizio, derivanti dalle citate sentenze n. 119 del 18.02.2005 del Tribunale di Bari, 2ª sezione stralcio e n. 409 in data 19.03.2010 della Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile;
3. di prelevare, in termini di competenza e cassa la somma di euro 479.010,34 quale sorte capitale, derivante dalla predetta sentenza n. 119 del 10.03.2005 del Tribunale di Bari dal Cap. 1110090 "fondo di riserva per la definizione delle partite pregresse" e contestuale reiscrizione della stessa somma sul Cap. 1318 " spesa finanziata con prelievo somme dal predetto capitolo 1110090" dell'Es. Fin.2010 - U.P.B. 6.2.2.;

4. Di autorizzare il Dirigente del Servizio LL.PP. a disporre, con proprio provvedimento da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, l'impegno e la liquidazione della predetta complessiva somma di euro 586.814,18 sugli appositi capp. 1318, 1315, e 1317 dell'es. fin. 2010, come appresso riportato:
- 479.010,34, quale sorte capitale, sul cap. 1318 del bilancio per l'es. fin. 2010 - "spesa finanziata con prelievo dal predetto capitolo 1110090" "fondo di riserva per la definizione delle partite pregresse" (U.P.B. 6.2.2);
  - euro 76.414,04 per interessi maturati sul cap. 1315 del bilancio autonomo es. fin. 2010 (U.P.B. 6.2.2) "Oneri per ritardati pagamenti, quote interessi";
  - euro 31.389,80 quale oneri procedurali e legali sul cap. 1317 del bilancio autonomo es. fin. 2010, (U.P.B. 6.2.2);
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 54, comma 3, della L.R. 28/2001;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01;
7. di trasmettere, ai sensi del comma 5 art. 23 della Legge n. 289/2002, copia del presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti a cura del Servizio LL.PP..

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dott.Romano Donno Dott.Nichi Vendola

---